

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta e riservata per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con finalità di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E RISERVATA PER L'APPALTO DI ...

[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]

Ex Artt. 100 e 112 D.lgs 50/2016

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. del, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia locali – Via – (BS)

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è in Via(BS) presso le sedi di ..[codice NUTS.....]
CIG.....

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è[*indicare nome e cognome*].

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti [*indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto*];
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Accettazione condizioni di esecuzione - Patto di integrità/protocollo di legalità [*indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del....., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo*];
- 5) *Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale – punto 25 del presente Disciplinare* .
- 6) *Protocollo sociale operativo*

- 7) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti
- 8) *Allegato sanzioni*
- 9)[*indicare eventuali altri allegati*].

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “.....”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.....>[*indicare l'indirizzo completo delle pagine relative*], nonché sul sito <https://www.arca.regione.lombardia.it>.

[Facoltativo] La documentazione di gara è disponibile anche [*indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico al numero entro il(data del termine per la presa visione).*]

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL, non oltre le ore 12.00 del giorno nonché all'indirizzo[*posta elettronica/PEC*], almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni [*ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con “quattro giorni”*] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima unicamente attraverso il “canale comunicazioni” della procedura sul portale www.arca.regione.lombardia.it (nella sezione documentazione di gara).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Coerentemente a quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'area comunicazioni a disposizione sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante a mezzo PEC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2CPV INERENTE IL SERVIZIO" NON SOCIALE" ...			
3				
Importo totale a base di gara				

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € Iva [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con [descrivere le fonti di finanziamento].

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"] comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € calcolati sulla base dei seguenti elementi: CCNL COOP SOCIALI, considerato il Contratto di riferimento per il settore merceologico oggetto della presente procedura e per il territorio di riferimento [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].

Oggetto della presente procedura è, coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 112 D.Lgs 50/2016, anche la tutela e la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di[*indicare mesi/anni*], decorrenti dalla data di[*indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto*].

[Facoltativa: nel caso in cui oggetto dell'appalto siano anche forniture periodiche accessorie ai servizi] La fornitura dei prodotti [*specificare i prodotti oppure indicare il documento in cui sono elencati*] è effettuata[*indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto, etc.*], decorrenti dalla data di[*indicare il termine iniziale, es. la sottoscrizione del contratto*].

4.2 OPZIONI E RINNOVI

[Opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.
--

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €..... al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto*].

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi

altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 CONDIZIONI SPECIALI

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 112, 1° comma, D. Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al punto 7 del disciplinare di gara.

In particolare, per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112, comma 1, D. Lgs. 50/2016 deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

A) In sede di gara:

- Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale dell'operatore economico sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 D. Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016.

B) In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità plurisoggettiva.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, i consorziati incaricati dell'esecuzione del servizio devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tutti gli operatori economici facenti parte, rispettivamente, del raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o da costituirsi), del consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi), dell'aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 240/1991, devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede (o registro equivalente del Paese di provenienza) per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €..... IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- Copia dei bilanci

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- servizi analoghi di di importo complessivo minimo pari a €

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) Sede operativa entro 30 km dal Comune di Il concorrente dovrà avere a disposizione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, e per tutta la durata contrattuale una sede operativa per l'esecuzione del servizio collocata entro un raggio di 30 km dal territorio comunale. Ove la sede operativa non sia già di proprietà del Concorrente, la disponibilità dell'immobile dovrà essere provata con la produzione di una scrittura privata regolarmente registrata, sottoscritta dall'impresa aggiudicataria e dal locatore/comodante, o da analogo documento (es. preliminare di compravendita). Tale requisito è ritenuto condizione necessaria per una puntuale gestione dei progetti di inserimento lavorativo. *Dovrà anche essere fornita una descrizione della sede, della presenza di servizi igienici e degli spogliatoi. Nel caso di mancata attivazione della sede operativa di cui sopra nei tempi indicati, il Comune di diffiderà l'impresa ad adempiere entro un termine perentorio di 10 giorni; in caso di persistente inadempimento verrà dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione per mancanza di requisiti.*

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 5.1 relativo al possesso delle caratteristiche necessarie ai fini del rispetto del comma 1 dell'art. 112 D.lgs 50/2016 deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 relativo all'idonea iscrizione alla Camera di Commercio deve essere posseduto da:

- c. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- d. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

[Se richiesto requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione dovrà essere dimostrato dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

[Se richiesta l'esecuzione di servizi analoghi]

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al punto **5.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 0** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi*].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Non è altresì ammesso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 D. Lgs. 50/2016, che dovrà essere necessariamente posseduto personalmente e direttamente dal concorrente esecutore della commessa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.1 e 7.1 nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad €, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la

stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso[*la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 0*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

[Facoltativo: 7), 8), 9)]

- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [...] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso.....[*indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture*] è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... [*indicare i giorni*].

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a ... [*indicare indirizzo mail/PEC*] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore del giorno

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n.del[*es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”*], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ai sensi del Codice. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo Internet corrispondente all'URL <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia scansata firmata digitalmente dell'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le copie scansionate di documenti originali cartacei, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ove non indicato diversamente, devono essere firmate digitalmente dal concorrente.

Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli files in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel la documentazione richiesta, seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel che consentono di predisporre:

- 1) Busta telematica A: Documentazione amministrativa
- 2) Busta telematica B: Offerta tecnica
- 3) Busta telematica C: Offerta economica

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione e del relativo caricamento sulla piattaforma, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00 del giorno Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma SINTEL medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [*ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n."*] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [*e ove la stazione possenga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]].*

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su.....[*indicare dove reperire il DGUE*] secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, compresa la sezione inerente gli appalti riservati.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. paragrafo 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- d) [eventuale] la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al punto 24 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC”]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
 6. ***[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]*** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con reperibile a *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. Si impegna – coerentemente a quanto da esso indicato con riferimento al paragrafo 3.3 della tabella di cui al successivo punto 18 del presente Disciplinare – ad inserire nella propria compagine organizzativa i soggetti segnalati dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecuzione, non obbligatoriamente nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente - compatibilmente con lo stato di svantaggio dei soggetti .

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
12. tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 13 e, ove pertinente 14, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. del Ministero dell'Ambiente recante "criteri ambientali minimi per" nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

16.1. La busta "B – offerta tecnico-qualitativa" si articola nella elaborazione di una proposta composta da due parti, quella relativa all'esecuzione del servizio _____ (parte prima) e quella relativa al progetto di inserimento/integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati (parte seconda) individuati nell'ambito delle categorie declinate all'art. 1 del protocollo sociale operativo (cfr. allegato n. 6 al capitolato speciale d'appalto).

16.1.1. Parte prima – Relazione tecnica per l'esecuzione del servizio _____.
Questa prima parte dell'offerta, a pena di esclusione,

- a. (EVENTUALE) deve essere redatta attraverso la compilazione dell'allegato n. 7 – "Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti", nonché comprendere tutti gli elementi che consentano l'attribuzione dei punteggi previsti nella tabella di cui al successivo art. ____ /comma _____, sia per la parte discrezionale con criteri/sub-criteri qualitativi (QL), che per la parte con criteri/sub-criteri quantitativi (QN), oltre che per quella con criteri/sub-criteri ON/OFF

- b. deve contenere la relazione tecnica del servizio (OGNI STAZIONE APPALTANTE PRECISERÀ LE PROPRIE ESIGENZE)

16.1.2. Parte seconda – Relazione tecnica relativa al progetto di integrazione lavorativa. Questa seconda parte dell’offerta, a pena di esclusione:

- a. deve essere redatta attraverso la compilazione dell’allegato n. 7 – “Modello per la presentazione dell’offerta tecnica e accesso agli atti”, nonché comprendere tutti gli elementi che consentano l’attribuzione dei punteggi previsti nella tabella di cui al successivo punto 18.1 , sia per la parte discrezionale con criteri/sub-criteri qualitativi (QL), che per la parte con criteri/sub-criteri quantitativi (QN), oltre che per quella con criteri/sub-criteri ON/OFF;
- b. deve comprendere tutti gli **allegati** indicati nel modello citato alla lettera precedente, necessari a dimostrare la fondatezza delle dichiarazioni presentate in relazione ai parametri quantitativi ed ON/OFF
- c. deve contenere il Progetto Organizzativo - Gestionale per l’integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL), che deve descrivere, in un massimo di 30 facciate A4, numerate, con testo in carattere Tahoma “corpo 11”, interlinea singola, esclusi copertina, indice ed eventuali allegati (1), le scelte del concorrente relativamente a tutti i punti elencati nel punto 16.1.3.1.

16.1.3 Il POGIL, formulato tenendo conto di quanto precisato ai commi successivi, nonché della tipologia del servizio principale oggetto della presente procedura, descritto nel progetto di gara e nella parte tecnica del capitolato, deve, altresì, dimostrare una chiara e indiscussa coerenza con le finalità, gli obiettivi, i principi e le caratteristiche dell’integrazione lavorativa di soggetti fragili, le cui tipologie sono analiticamente descritte nel protocollo sociale operativo allegato e parte integrante del presente documento.

16.1.3.1. Il POGIL è preceduto da un indice, in cui dovranno essere utilizzati gli esatti titolo, ordine e numerazione di seguito indicati, corrispondenti agli ambiti in cui sono stati suddivisi i criteri di valutazione del Progetto organizzativo - gestionale per l’integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL), riportati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.1. Deve, pertanto, articolarsi nei seguenti paragrafi ed essere redatto tenendo conto delle indicazioni analitiche contenute nella tabella dei criteri di valutazione:

1. QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE (max. 15; min. 8)

L’operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, il proprio modello aziendale di riferimento, descrivendo, in particolare, oltre al riferimento teorico, tutte le fasi del processo, dalla selezione dei candidati alla gestione delle eventuali emergenze. L’articolazione di questa sezione del documento prevede i seguenti paragrafi:

- 1.1. Articolazione del processo di individuazione, selezione dei lavoratori destinatari del percorso di inserimento
- 1.2. Processo di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento/integrazione
- 1.3. Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e

¹ Tra gli allegati, sono accettati ad esempio schede/esemplificazioni degli strumenti di monitoraggio, schema di progetto individualizzato e analoghi. La Commissione giudicatrice, in caso di POGIL che superi il limite indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all’esame del contenuto delle prime 30 facciate

<p>gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto</p> <p>1.4. Piano annuale della formazione</p> <p>1.5. Piano di gestione delle emergenze</p> <p>2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI (max. 8, min. 4)</p> <p>L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presidiato e gestito l'intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, supporto e di valutazione utilizzati a garanzia dell'efficacia degli interventi. L'articolazione di questa sezione del documento prevede:</p> <p>2.1. Descrizione del modello metodologico - organizzativo</p> <p>2.2. Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato</p> <p>2.3. Descrizione delle sinergie territoriali</p> <p>3. QUALITÀ DI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE (max. 10; min. 5)</p> <p>L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel protocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in grado di accrescere l'efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, misurabile attraverso i seguenti elementi:</p> <p>3.1. ore lavorate effettivamente dai soggetti svantaggiati nell'anno precedente alla presente procedura</p> <p>3.2. servizi aggiuntivi e complementari alle consuete attività di accompagnamento</p> <p>3.3. disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo attingendo a soggetti svantaggiati ex art. 1 del protocollo sociale operativo segnalati dalla Stazione appaltante</p> <p>3.4. assunzioni a tempo indeterminato realizzate dall'operatore economico nell'ultimo triennio precedente alla presente procedura.</p>

16.2 Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti valutati con criteri quantitativi (QN) e ON/OFF, secondo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione di cui al punto 18.1.1., tutti gli elementi di questa natura ivi previsti devono anche essere dichiarati, compilando la parte corrispondente dell'allegato n. 7 al presente disciplinare di gara (cfr. allegato n. 7 – Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti), pena l'impossibilità per la commissione di attribuirli:

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI QUANTITATIVI (QN): MAX 14,00	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.3.	Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del modello
a.	Consistenza e significatività presenza responsabile sociale in rapporto agli svantaggiati
b	Consistenza e significatività presenza tutor dell'inserimento in rapporto agli svantaggiati
c.	esperienza aggiuntiva del responsabile sociale laureato
1.4.	Piano della formazione aggiuntiva

b.	monte ore annuale complessivo di docenze previste per la formazione non obbligatoria
c.	monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la formazione non obbligatoria
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.3.	Sinergie territoriali
c.	schede ufficiali e condivise di presentazione dei candidati
d.	verbali di verifica ufficiali e condivisi
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE
a.	ore lavorate dagli svantaggiati superiori al 30%
c.	disponibilità aggiuntiva ad assumere lavoratori fragili segnalati dai servizi
d.	assunzioni a tempo indeterminato

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF: MAX 3,80	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.5.	Piano di gestione delle emergenze
b.	certificazione responsabilità sociale 8000 - SA8000
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.1.	modello metodologico - organizzativo
c	certificazione di qualità ISO:9001
2.2.	Sistema monitoraggio e valutazione di processo e risultato
b	rilevazione soddisfazione dei servizi
2.3.	Sinergie territoriali
b.	progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza

16.2.1. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, nell'attribuzione del punteggio procederà:

- a. per i sub criteri di natura ON/OFF ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato al paragrafo 1 del Modello Offerta tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di attribuzione del punteggio della tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1.1;
- b. per i sub criteri di natura quantitativa (QN) ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato al paragrafo 2 del Modello Offerta Tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di attribuzione del punteggio della tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1.1;

16.2.2. La Commissione giudicatrice tiene conto, nell'esprimere invece le valutazioni sulla parte discrezionale dell'offerta qualitativa (criteri QL), oltre che di quanto precisato nella tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1., di quanto segue:

- a. della congruenza/coerenza, anche in termini metodologici, fra la proposta presentata e le finalità dell'integrazione lavorativa esplicitate nel protocollo sociale operativo, allegato al capitolato speciale d'appalto;
- b. della chiarezza e sinteticità;
- c. della completezza, sostenibilità e concretezza delle proposte;
- d. della conoscenza della realtà territoriale e dei servizi esistenti per l'inserimento lavorativo;
- e. in caso di POGIL che superino il limite indicato al precedente paragrafo 16.1.2., lettera c), attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime 30 facciate;
- f. fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta dell'operatore aggiudicatario, la valutazione si estende alla coerenza della proposta in termini di fattibilità: nella modulazione del punteggio relativo alla parte di attribuzione discrezionale/qualitativa, la Commissione giudicatrice penalizza gli elementi che facciano supporre difficoltà in fase esecutiva.

16.2.3. La Commissione giudicatrice, nell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri di natura qualitativa (QL), procederà, in particolare, attraverso l'assegnazione di coefficienti per ogni criterio di valutazione, attribuendo un valore compreso tra 0 e 1, con possibili graduazioni intermedie, secondo la seguente scala:

TABELLA N. 1 – GRADUAZIONE GIUDIZIO SUI CRITERI/SUB-CRITERI QL

N.	DESCRIZIONE GIUDIZIO	COEFFICIENTE EQUIVALENTE (FINO A)
1	TOTALMENTE INADEGUATO O CARENZA ASSOLUTA: <u>NON VALUTABILE</u>	0,00
2	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: <u>NON IN LINEA CON LE ASPETTATIVE E GLI STANDARD RICHIESTI</u> Scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; grave inadeguatezza del livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; scarsa chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; gravemente insoddisfacente il grado di concretezza e l'innovazione delle soluzioni, gravemente insoddisfacente il grado di personalizzazione del servizio	0,10
3	PARZIALMENTE ADEGUATO/INSUFFICIENTE: <u>SOLO PARZIALMENTE IN LINEA CON LE ASPETTATIVE E GLI STANDARD RICHIESTI</u> Inadeguata rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; inadeguato livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; inadeguato il livello di chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; insoddisfacente il grado di concretezza e scarsa innovazione delle soluzioni, insoddisfacente il grado di personalizzazione del servizio	0,30
4	SUFFICIENTE: <u>QUASI IN LINEA CON LE ASPETTATIVE E GLI STANDARD RICHIESTI</u> Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; sufficiente grado di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; sufficiente grado di concretezza e innovazione delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio	0,60
5	DISCRETO: <u>ABBASTANZA IN LINEA CON LE ASPETTATIVE E GLI STANDARD RICHIESTI</u> Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; discreto livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; discreto livello di chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; discreto livello di concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione del servizio	0,70
6	BUONO: <u>IN LINEA CON LE ASPETTATIVE E GLI STANDARD RICHIESTI</u> Buona rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; buon livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni	0,80

	prospettate; buon livello di chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; buon livello di concretezza delle soluzioni, buon grado di personalizzazione del servizio	
7	OTTIMO: SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE ED AGLI STANDARD RICHIESTI Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio	1,00

16.2.4. Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di ulteriore specificazione o motivazione. Per ciascun singolo sub-criterio qualitativo/QL (1.1, 1.2, 1.4a, 1.5a, 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.3a, 3.2) che compone il criterio di valutazione, è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando le medie delle altre offerte a tale media di valore più elevato, secondo la seguente formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Una volta assegnati i coefficienti, a ciascun singolo sub-criterio (1.1, 1.2, 1.4a, 1.5a, 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.3a, 3.2) che compone il criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.

16.2.5. Il punteggio **"reale"** complessivamente attribuito all'offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi assegnati per singolo sub-criterio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale ⁽²⁾. Se nessuna offerta ottiene, come punteggio per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei sub-pesi previsti per tutti i sub-criteri, viene effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione. Pertanto, è assegnato il peso totale dell'intera Offerta Tecnica (70 punti) a quella che ha ottenuto il miglior punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub-criteri, mentre alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. **La predetta riparametrazione non influisce né sul raggiungimento della soglia di sbarramento, né sulla individuazione delle offerte anomale.**

16.2.6. In caso di **ammissione di una sola offerta**, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione. Sicché, relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, qualsiasi sia il sistema utilizzato, per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il **punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento** sia per il raggiungimento della soglia di sbarramento che ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

² In caso di decimale pari o superiore a 5, l'arrotondamento sarà in eccesso, se inferiore a 5 sarà in difetto

16.2.7. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del . Lgs 50/2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno ammessi alla fase successiva della stessa, i concorrenti il cui punteggio “reale” attribuito dalla Commissione alla parte sociale dell'offerta tecnica non rispetti ciascuno dei seguenti minimi (3):

- a. sia inferiore complessivamente a 17 punti;
- b. sia inferiore a 8 punti negli indicatori relativi alla “Qualità del modello aziendale di inserimento e integrazione”, di cui al paragrafo 1 della tabella di cui al successivo punto 18.1.1 – Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi;
- c. sia inferiore ai 4 punti negli indicatori relativi alle “Modalità gestionali e organizzative, strumenti di monitoraggio e di valutazione dei processi e dei risultati” - paragrafo 2 - medesima tabella punto 18.1.1;
- d. sia inferiore a 5 punti negli indicatori relativi alla Qualità di servizi aggiuntivi e migliorie, di cui al paragrafo 3 della medesima tabella al successivo punto 18.1.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello..... *[riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante]* allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) *[indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi]*, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima complessiva dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: ... “o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare”]*..

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

³ Al fine di evitare contenziosi ed equivoci, si precisa che se un operatore dovesse raggiungere il punteggio complessivo minimo di 17 punti, totalizzandolo però senza il minimo previsto per ciascuna delle sezioni con soglia di sbarramento, per esempio, totalizzando 7 punti sulla qualità del modello aziendale, 4 sulle modalità gestionali e organizzative e 6 punti sulla qualità dei servizi aggiuntivi e migliorie, o viceversa, sarà escluso dalla prosecuzione della gara, per non aver superato una delle soglie specifiche.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – PARTE SOCIALE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

18.1.1. TABELLA “DETTAGLIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI” DELLA PARTE SOCIALE DELL'OFFERTA TECNICA

Tutti i punteggi indicati saranno attribuiti fino ad un massimo di quanto indicato a fianco di ciascun criterio/sub-criterio

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
	PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE (POGIL)		33,00	punteggio minimo: 17,00
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE		15,00	punteggio minimo: 8,00
	Tenendo conto di quanto precisato nel protocollo sociale operativo ed, in particolare, dell'obiettivo di ciascun processo di inserimento, l'operatore partecipante deve descrivere l'articolazione della propria proposta, avendo cura di esplicitare gli aspetti indicati di seguito, che saranno oggetto di valutazione da			

	parte della commissione preposta			
1.1.	Articolazione del processo di individuazione e selezione dei lavoratori destinatari del percorso di inserimento. A partire dalla descrizione del modello di riferimento anche teorico, l'operatore economico descrive le fasi operative della definizione del percorso.	QL	2,00	da 0,00 a 2,00 punti attribuiti a discrezione della commissione nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione proposta
1.2.	Processo di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento/integrazione. L'operatore economico descrive nel POGIL tutte le fasi operative, complete di procedure/istruzioni aziendali, relazioni con i servizi inviati, presupposti per la definizione degli obiettivi e per la valutazione, così come ogni ulteriore aspetto ritenuto utile a fornire il quadro complessivo dell'intero processo.	QL	3,00	da 0,00 a 3,00 punti attribuiti a discrezione della commissione nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione proposta

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
---------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

1.3.	Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto. L'operatore economico descrive nel POGIL ruoli, funzioni e consistenza della struttura organizzativa disponibile a supporto dell'intero sistema, esplicitando altresì le quantità relative ai seguenti sub-criteri:		3,50	
a.	Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale: considerato l'organico aziendale al 31/12 dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore settimanali contrattuali del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del responsabile sociale	QN	2,50	da 0 a 2,50 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore responsabile sociale. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso
b	Consistenza e significatività della presenza del tutor inserimento lavorativo: considerato l'organico aziendale al 31/12 dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore settimanali contrattuali del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del tutor dell'inserimento	QN	0,50	da 0 a 0,50 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore tutor dell'inserimento. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso
c.	Esperienza del responsabile sociale "qualificato" (laureato o diplomato ex art. 6 del protocollo sociale operativo): sarà oggetto di valutazione l'eventuale maggiore esperienza rispetto	QN	0,50	da 0 a 0,50 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di anni. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara in capo

	al numero di anni previsto come requisito di accesso nel protocollo sociale operativo			al proprio responsabile sociale il numero maggiore di anni di esperienza, eccedenti quelli previsti come requisito
1.4.	<p>Piano annuale della formazione. L'operatore economico delinea nel POGIL il piano complessivo della formazione, nel quale, oltre a quella obbligatoria in materia di sicurezza ex d. lgs. 81/2008, deve essere esplicitata anche quella specifica eventualmente prevista sia a favore degli svantaggiati, sia a supporto degli operatori coinvolti a vario titolo nel percorso di inserimento/integrazione lavorativa. Nella presentazione della proposta, l'operatore economico deve dare evidenza della coerenza intrinseca del piano in funzione di supporto all'intero sistema. Oggetto della valutazione sarà sia la proposta di piano formativo relativo alle metodologie sull'inserimento e a tematiche specifiche su tipologie di svantaggio e disabilità, sia lo storico relativo all'anno precedente alla presente gara. Il punteggio sarà attribuito tenendo conto di quanto segue:</p>		2,50	
a	Valutazione complessiva del piano con riferimento ai seguenti aspetti:			
a.1	contenuti tematici sulle tipologie di svantaggio	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione

a.2	metodologie, strumenti e strategie dell'inserimento			della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione
a.3	sistemi (anche non strutturati) di verifica degli apprendimenti			
a.4	previsione di percorsi formativi specifici tesi al rinforzo della professionalità degli svantaggiati			
b.	monte ore annuale complessivo di docenze previste per la formazione non obbligatoria	QN	0,20	da 0 a 0,20 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di ore complessivo. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di ore
c.	monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la formazione non obbligatoria	QN	1,30	da 0 a 1,30 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di ore complessivo. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di ore erogate

1.5.	<p>Piano di gestione delle emergenze. Tenuto conto della fragilità delle persone coinvolte nel percorso di inserimento/integrazione lavorativa, risulta fondamentale la presenza, nel sistema gestionale-organizzativo dell'operatore economico, di uno specifico e articolato piano di gestione delle emergenze. L'operatore economico descrive, nel POGIL, le strategie, le procedure, le azioni e le soluzioni di sostegno in grado di affrontare, possibilmente con efficacia, ogni eventuale situazione emergenziale. Al fine di consentire alla commissione una valutazione coerente, anche sul piano dell'affidabilità operativa, delle fattispecie previste e delle soluzioni proposte, il piano dovrà contenere anche un esempio di analisi di una situazione di emergenza, con dettaglio della definizione delle fasi critiche e delle risposte ipotizzate</p>		4,00	
a.	<p>Valutazione complessiva del piano proposto da redigersi secondo la seguente articolazione (cfr. art. 4, c. 2 del protocollo sociale operativo):</p>	QL	3,20	<p>da 0,00 a 3,20 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della</p>
a.1.	<p>Strategie per la gestione delle singole tipologie di svantaggio elencate all'art. 1 del protocollo sociale operativo</p>			

a.2.	Strumenti di sostegno, accompagnamento, progettazione, verifica, monitoraggio e ri-progettazione dell'intervento in grado di garantire l'attuazione di tali strategie			coerenza e della praticabilità operativa dell'articolazione proposta
a.3.	Passaggi procedurali, completi di contenuti, metodologia, tempistica e risorse impiegate (non solo professionali) per la gestione di eventuali emergenze (ad es. che cosa si fa in presenza di una persona che dovesse presentarsi al mattino sotto l'effetto di alcool o sostanze)			
b.	Presenza di certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 – SA8000 in corso di validità con specifica estensione anche all'attività di inserimento lavorativo	ON/OFF	0,80	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità
	TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO AZIENDALE)		15,00	
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI		8,00	punteggio minimo: 4,00
	L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presidiato e gestito l'intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, supporto e di			

	valutazione utilizzati a garanzia dell'efficacia degli interventi. L'articolazione di questa sezione del documento prevede			
2.1.	Descrizione del modello metodologico - organizzativo: coerentemente con il modello illustrato nei punti precedenti, l'operatore economico descrive, in particolare, le modalità di realizzazione del processo di affiancamento e delle attività connesse, sia come supporto al lavoratore fragile, sia come supporto e sostegno anche metodologico al tutor dell'inserimento, con riferimento a tutti i seguenti aspetti oggetto di valutazione:		2,50	

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a.	Procedure documentabili per l'efficace gestione del processo d'inserimento lavorativo	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti per ciascun indicatore attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara.
b.	Aspetti attinenti alle attività di affiancamento iniziale dei lavoratori svantaggiati sul luogo di lavoro, nonché alle attività concretamente proposte per monitoraggio e controllo circa l'implementazione del progetto individuale di inserimento/integrazione lavorativa	QL	1,00	In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dell'articolazione

				proposta
c	Presenza di certificazione di qualità ISO:9001 con estensione specifica all'attività di inserimento lavorativo	ON/OFF	0,50	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità
2.2.	Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato. L'operatore economico descrive nel POGIL l'intero sistema di monitoraggio e di valutazione avendo cura di illustrare gli strumenti e la metodologia utilizzata e tenendo conto dei seguenti aspetti di valutazione:		2,00	
a.	Articolazione di strumenti e sistemi di valutazione e controllo del processo di inserimento lavorativo	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta
b	Realizzazione di specifiche rilevazioni della soddisfazione dei servizi socio-sanitari invianti. L'eventuale presenza di tali rilevazioni e il loro esito, da	ON/OFF	1,00	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di entrambe le condizioni descritte

	<p>dichiararsi nell'apposita sezione del "modello per la presentazione dell'offerta tecnica", devono essere documentabili.</p> <p>L'attribuzione del punteggio conseguente è subordinata alle seguenti condizioni che devono essere compresenti:</p> <p>1. se la somministrazione del questionario avviene con cadenza almeno biennale (tale aspetto dovrà trovare riscontro anche nella descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione);</p>			
	<p>2. se l'esito della somministrazione più recente (non oltre il biennio precedente a quello della presente gara), è risultato superiore alla sufficienza</p>			
2.3.	<p>Descrizione delle sinergie territoriali. L'efficacia dei percorsi di inserimento/integrazione lavorativa è spesso subordinata alla presenza di una rete consolidata di rapporti e di sinergie con i soggetti pubblici e privati che si occupano di svantaggio sociale e lavorativo nel territorio di riferimento. L'operatore economico dimostra la propria capacità di creare sinergie descrivendo nel POGIL il sistema delle proprie relazioni: saranno valutati elementi oggettivi, in grado di dimostrare l'utilizzo di modelli di buone prassi relative al</p>		3,50	

	coinvolgimento delle realtà impegnate nell'area della fragilità e dello svantaggio, replicabili sul territorio della scrivente Stazione appaltante. L'esistenza delle citate sinergie, da dichiararsi nell'apposita sezione inclusa nel "modello offerta tecnica", deve essere documentabile in modo ufficiale, cioè con documentazione sottoscritta dai soggetti citate nella descrizione			
--	--	--	--	--

a.	Analisi e valutazione del sistema di relazioni complessivo tenendo conto di: articolazione del sistema, consistenza quantitativa dei soggetti pubblici e privati coinvolti, risultati ottenuti e feedback del territorio	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta
b.	Progetti di inserimento sottoscritti, nell'anno precedente a quello del bando di gara, con i servizi inviati, nella misura di almeno il 20% del numero totale delle persone svantaggiate assunte nell'anno precedente. Ciò che rileva, in termini di riscontro della qualità garantita su questo piano dall'operatore economico, è, cioè, la presenza di un	ON/OFF	1,50	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di progetti sottoscritti ufficialmente nella misura minima indicata

	minimo di inserimenti realizzati attraverso progetti individualizzati condivisi con i servizi, che dimostra concretamente la sussistenza di una reale sinergia			
c.	schede di presentazione dei candidati sottoscritte ufficialmente, nell'anno precedente a quello del bando di gara, anche dai servizi invianti nella misura di almeno il 20% del numero totale delle schede	QN	0,50	da 0 a 0,50 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % dichiarata. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara la % più alta, ancorché superiore al 20%
d.	verbali o altri documenti analoghi sottoscritti ufficialmente, nell'anno precedente a quello del bando di gara, anche dai soggetti pubblici e/o privati coinvolti attestanti la realizzazione di verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto nella misura di almeno il 20% del numero totale dei verbali	QN	0,50	da 0 a 0,50 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % dichiarata. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara la % più alta, ancorché superiore al 20% N.B. i criteri QN di cui alle lettere c) e d) saranno valutati solo nel caso sia stato possibile attribuire il punteggio del precedente criterio ON/OFF (cfr. lettera b)
	TOTALE PARZIALE (Punto 2 - METODOLOGIE E STRUMENTI)		8,00	
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE		10,00	Punteggio minimo: 5

	<p>L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel protocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in grado di accrescere l'efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, nonché la disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo, attingendo a soggetti svantaggiati ex regolamento europeo 651/2014 e soggetti deboli di cui all'art. 7, c. 2 della LR 36/2015 della Lombardia (cfr. art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo). La valutazione di tali migliore sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri:</p>			
3.1.	<p>Ore lavorate effettivamente dalle persone svantaggiate e/o disabili ai sensi dell'Art. 112 D.lgs 50/2016 in rapporto al monte ore complessivo dei lavoratori non svantaggiati dell'Operatore economico e aventi rapporto di lavoro subordinato, calcolate nell'anno precedente l'indizione della presente procedura di gara. N.B. Il punteggio</p>	QN	2,00	<p>da 0 a 2,00 punti assegnati in modo proporzionale in base all'indice del rapporto ore lavorate dalle persone svantaggiate-disabili-fragili/ore lavorate dai non svantaggiati. Il punteggio più alto sarà attribuito alla % più alta, ancorché superiore al 30%</p>

	viene attribuito solo in presenza di un indice % superiore al 30%		
--	---	--	--

3.2.	<p>servizi aggiuntivi e complementari alle consuete e previste attività di accompagnamento (p. es., aiuti nei prestiti bancari, supporto psicologico, attività ricreative e occasioni di integrazione sociale, numero di posti destinati alla stabilizzazione dopo l'appalto, ecc.). N.B. Con riferimento all'eventuale proposta di stabilizzazione, al fine di consentire alla commissione una valutazione coerente e congrua, soprattutto sul piano della fattibilità, è necessario che in questa sezione del POGIL l'operatore economico fornisca dimostrazione delle possibilità concrete: elementi indispensabili a sostegno dell'affidabilità circa l'impegno alla stabilizzazione sono, p. es., le esperienze precedenti, le relazioni con altri soggetti economici e le ragioni della sussistenza di queste ultime. L'eventuale mancata attribuzione di punteggio al sub-criterio indicato alla successiva</p>	QL	2,00	<p>da 0,00 a 2,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dei servizi aggiuntivi proposti</p>
------	--	----	------	---

	lettera d) costituirà, p. es., un fattore di penalizzazione di cui la commissione terrà conto nel valutare affidabilità e praticabilità delle assunzioni proposte			
3.3.	disponibilità (aggiuntiva rispetto al numero minimo previsto nel protocollo sociale operativo) di posti per i lavoratori deboli e svantaggiati di cui all'art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo. La tipologia di contratto deve contemplare almeno un impegno orario di part-time	QN	4,00	da 0 a 4,00 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di posti proposto. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di posti
3.4.	percentuale numero di assunzioni a tempo indeterminato rispetto alle assunzioni a tempo determinato a favore di soggetti svantaggiati ex art. 1, c. 3, del protocollo sociale operativo effettuate dall'operatore economico nell'ultimo triennio precedente a quello della gara	QN	2,00	da 0 a 2,00 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % di stabilizzazioni garantite. Il punteggio più alto sarà attribuito all'operatore economico che ha garantito la maggior %
TOTALE PARZIALE (Punto 3 - MIGLIORIE)			10,00	
TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO AZIENDALE)			15,00	
TOTALE PARZIALE (Punto 2 - METODOLOGIE E STRUMENTI)			8,00	
TOTALE PARZIALE (Punto 3 - MIGLIORIE)			10,00	
TOTALE COMPLESSIVO (punti 1+2+3)			33,00	
Totale punteggio criteri qualitativi (QL)			15,20	
Totale punteggio criteri quantitativi (QN)			14,00	
Totale punteggio criteri ON/OFF			3,80	
Totale complessivo punteggio qualitativo (QL+QN+ON-OFF)			33,00	

	RIEPILOGO QUALITATIVA POGIL	PUNTEGGI	OFFERTA	MAX	MIN
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE			15,00	8,00
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI			8,00	4,00
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE			10,00	5,00
			TOTALE	33,00	17,00

18.1.2. VALUTAZIONE TECNICA – PARTE SERVIZIO DI [OGGETTO DI GARA]

Sezione tecnico/organizzativa dei servizi							
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
1 [indicare criterio]	1.1 [indicare sub-criterio]
			1.2 [indicare sub-criterio]
2 [indicare criterio]	2.1 [indicare sub-criterio]
			2.2 [indicare sub-criterio]
Totale.							

[Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, inserire il seguente elemento]

C PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. [inserire il riferimento]							
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>	<i>max punti T</i>
... [indicare sub-criterio]			
		 [indicare sub-criterio]			
Totale.				

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]*:

$$PE = PE_{max} * (R_i/R_{max})^a$$

Dove:

PE_{max} = Punteggio massimo attribuibile (30)

PE = Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato

R_i = sconto del concorrente analizzato

R_{max} = Sconto massimo proposto

a = 0,1

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:.....*[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].*

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*

P_a = peso criterio di valutazione *a*

P_b = peso criterio di valutazione *b*

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato.....*[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione].*

[I riparazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparato. La c.d. “riparazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore presso ... *[indicare l'indirizzo]* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *[specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC]* almeno*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.]* almeno*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Il *[scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016]* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: *[indicare le relative modalità]*.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.....*[min. 3 max 5]* membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, , ivi compresa l'attività di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul*[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al.....[RUP/*seggio di gara/apposito ufficio-servizio*] - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato..... *[indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].*

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

[Facoltativa: in caso di suddivisione dell'appalto in lotti] Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo*[prevedere il metodo esatto di calcolo della proporzione].*

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. del Ministero dell'Ambiente, recante “criteri ambientali minimi per”.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nell'Allegato n.5 *Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale.*

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati e ad ogni modo, in considerazione delle particolari finalità per cui è bandita la presente, verrà data priorità all'assorbimento del personale svantaggiato già presente nell'appalto.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire l'obiettivo dell'inserimento – reinserimento socio/lavorativo delle persone in grave stato di svantaggio, definite ai sensi del comma 2 ex art. 112 D.lgs 50/2016, del DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 Ottobre 2017, oltreché ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 Novembre 2015, n.36, anche segnalate dai propri servizi competenti. A tal fine l'aggiudicatario che avesse dichiarato la propria disponibilità in sede di offerta tecnica (pt. 3.3 della tabella di cui al punto 18.1.1. del presente Disciplinare), ha l'obbligo di inserire i soggetti per cui si è impegnato, sulla base delle segnalazioni ricevute dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecuzione. Non vige obbligo di inserire i soggetti in questione nell'ambito dell'esecuzione della commessa in oggetto, ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente – compatibilmente con lo stato di svantaggio delle persone in questione. L'accettazione della presente clausola è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1 , n. 7 del presente Disciplinare). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali specificamente previste (Allegato sanzioni – allegato n.8).

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come aggiornato ai sensi del D.LGS 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.